



COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Provincia di Rimini

***REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO***

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 95 del 18/12/2014.

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2019.

In vigore dal 1° gennaio 2019

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2	Istituzione, presupposto e finalità	Pag. 3
Art. 3	Soggetti passivi	Pag. 4
Art. 4	Esenzioni	Pag. 4
Art. 5	Misura dell'imposta	Pag. 5
Art. 6	Versamento dell'imposta e dichiarazione	Pag. 5
Art. 6 bis attività	Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare	Pag. 6
Art. 7	Interventi da finanziare	Pag. 6
Art. 8	Attività di controllo e accertamento dell'imposta	Pag. 7
Art. 9	Sanzioni	Pag. 7
Art. 10	Riscossione coattiva	Pag. 7
Art. 11	Rimborsi	Pag. 8
Art. 12	Contenzioso e funzionario responsabile	Pag. 8
Art. 13	disposizioni finali e transitorie	Pag. 8

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011.

2. La Consulta turistica, nominata secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti, costituirà l'osservatorio permanente tra Comune, forze politiche e categorie economiche turistiche per monitorare gli effetti dell'imposta e suggerire eventuali misure correttive. Annualmente il Sindaco o suo delegato presenterà in Consiglio Comunale una relazione sugli interventi finanziati con l'imposta di soggiorno.

Art. 2 - Istituzione, presupposto e finalità

1. L'imposta di soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011.

2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° aprile 2015, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 212/2000. L'imposta in prima attuazione si applicherà ogni anno limitatamente al periodo dal 1° aprile al 30 settembre. Sarà facoltà della Giunta comunale modificare tale periodo secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

3. *(Comma così sostituito con delibera C.C. n. 3 del 30/01/2019)* L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Misano Adriatico, di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, da intendersi per le seguenti categorie: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, marina resort, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, comma 5-ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

4 Le finalità da perseguire con il relativo introito sono previste dal successivo art. 7 e sono stabilite anche per migliorare la qualità della permanenza dei turisti e dei servizi turistici in generale.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel comune di Misano Adriatico, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.

2. *(Comma così sostituito con delibera C.C. n. 3 del 30/01/2019)* L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad €. 0,19.

Art. 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del tredicesimo anno di età; a tal fine si considera la data di arrivo nella struttura ricettiva;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio della Provincia di Rimini, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- e) il personale dipendente che svolge attività lavorativa nel territorio del Comune di Misano Adriatico;
- f) i portatori di handicap grave, certificati a norma di legge ed un accompagnatore;
- g) studenti che svolgono tirocini o stage in strutture ricettive site nel territorio del Comune di Misano Adriatico.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al punto b), c), d) e g) é subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.

3. Particolari esenzioni o riduzioni possono essere stabilite nel provvedimento dell'amministrazione comunale che stabilisce la misura dell'imposta e sue successive modificazioni.

Art. 5 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno é determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive (stelle, soli, ecc.) definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonchè del conseguente valore del soggiorno.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Art. 6 - Versamento dell'imposta e dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Misano Adriatico sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.

2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano.

3. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Misano Adriatico delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta entro il **31 luglio** per l'imposta riscossa nel trimestre aprile/giugno ed entro il **31 ottobre** per l'imposta riscossa nel trimestre luglio/settembre, con le modalità previste dalla legge.

4. *(Comma così modificato con delibera C.C. n. 3 del 30/01/2019)* I gestori delle strutture ricettive entro il **31 ottobre** presentano al Comune di Misano Adriatico una dichiarazione conclusiva con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 2-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), integrato con il D.Lgs. n. 101/2018.

5. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è presentata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, preferibilmente mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.

6. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

7. (Comma aggiunto con delibera C.C. n. 3 del 30/01/2019) Il gestore, in qualità di agente contabile di fatto, è sottoposto all'obbligo della "resa del conto giudiziale" come previsto dal R.D. 827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il previsto mod. 21, con le modalità di cui al comma 5. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. 267/2000.

8. (Comma aggiunto con delibera C.C. n. 3 del 30/01/2019) Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 6 bis - Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (soggetti responsabili del pagamento dell'imposta) (Articolo aggiunto con delibera C.C. n. 3 del 30/01/2019)

1. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono responsabili del pagamento dell'imposta, pertanto sono soggetti agli obblighi previsti all'art. 6 del presente regolamento.

2. Le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.

Art. 7 - Interventi da finanziare

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011. In particolare, a titolo esemplificativo delle priorità ma non esaustivo delle azioni, il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo per eventi di intrattenimento, per manifestazioni sportive, spettacolari e culturali connesse al turismo; potranno inoltre essere finanziati progetti di sviluppo di itinerari tematici e circuiti di eccellenza, la valorizzazione dello sport motoristico con riferimento al Misano World Circuit Marco Simoncelli, la manutenzione e ristrutturazione delle attrezzature destinate alla fruizione turistica, lo sviluppo dei punti di accoglienza ed informazione turistica; speciale spazio potrà essere riservato ad interventi promozionali, anche all'estero, nonché ad iniziative ed eventi volti a favorire il turismo giovanile, sportivo, delle famiglie, della terza età, specie nella bassa stagione, interventi formativi per le figure professionali del settore turistico, finanziamento dei servizi connessi ai flussi turistici e alla comunicazione (ivi compresi punti Wi-fi free, siti web, ecc.). Tali attività potranno essere svolte anche in cofinanziamento ed in collaborazione con privati ed altri enti.

Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta *(Articolo sostituito con delibera C.C. n. 3 del 30/01/2019)*

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di Soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché nell'art. 1219 del Codice Civile.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:

- invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
- inviare, ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
- avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario, previa richiesta ai competenti uffici pubblici.

Art. 9 - Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 472/1997.

3. *(Comma così sostituito con delibera C.C. n. 3 del 30/01/2019)* Per ogni violazione del presente regolamento, di cui agli artt. 6, 6 bis e 8, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis, del D.Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

Art. 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

Art. 12 - Contenzioso e funzionario responsabile

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2 Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale; il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

2. Per sopravvenute esigenze tecniche o fiscali, la Giunta Comunale, con specifica delibera, ha la facoltà di modificare e/o posticipare i termini previsti dagli artt. 2 e 6 del presente regolamento.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.